



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 07/01/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 novembre 2003, n. 341

Estrazione di materiale lapideo dal fiume Ofanto - Comune di Ascoli Satriano (Fg)- Prop. Società SEMFO - F.lli Cifaldi - Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza.

L'anno 2003 addì 10 del mese di novembre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 5085 del 12.06.2003, veniva presentata istanza di verifica e valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n.11/2001 per i lavori di estrazione di materiale lapideo dal Fiume Ofanto nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) da parte della Società SEMFO - F.lli Cifaldi - V.le Ponente, 218 - Cerignola (Fg);

con nota acquisita al prot. n. 7248 del 12.08.2003, veniva trasmessa copia dell'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ascoli Satriano, dal 16.06.2003 al 15.07.2003, dell'avviso pubblico di cui all'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Veniva inoltre comunicato che nei tempi di pubblicazione non erano pervenute osservazioni e/o opposizioni;

con nota protocollo n. 8084 del 23.09.2003, il Settore Ecologia sollecitava il parere di merito all'Amministrazione Comunale interessata;

con nota acquisita al prot. n. 8240 del 29.09.2003 la società proponente trasmetteva documentazione integrativa;

con nota acquisita al prot. n. 9144 del 23.10.2003 il Comune di Ascoli Satriano trasmetteva il parere favorevole all'intervento di che trattasi;

nella riunione del 20.10.03 il Comitato Reg.le di V.I.A. ha rilevato che:

L'intervento proposto consiste nel prelievo, dall'alveo del Fiume Ofanto in località "Ischia di S. Mauro", di circa 2700 mc. di materiale lapideo, interessando con le operazioni un'area di circa 9500 mq.

L'attività per la quale si richiede l'autorizzazione ricade in area SIC (Valle Ofanto - Lago di Capaciotti IT9120011), e pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L. R. n. 11/2001 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/2997, è soggetta a procedura di verifica ed a valutazione di incidenza. Infine le attività estrattive da corsi d'acqua, nelle more della redazione ed approvazione dei piani di Bacino, sono regolamentate a

livello nazionale dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 37 e, specificatamente, dall'art. 5.

Per quanto concerne la procedura di verifica, l'istante è tenuto a presentare (art. 16, L.R. n. 11), tra l'altro, una relazione sulla conformità del progetto in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione o pianificazione territoriale ed urbanistica. Inoltre la normativa prevede che il proponente presenti il piano di lavoro per la eventuale redazione del SIA.

La ditta proponente a tale proposito ha prodotto l'allegato A4, denominato Relazione Geomorfologia - Valutazione di Impatto Ambientale Idoneità alla coltivazione, con il quale ha inteso ottemperare alle prescrizioni della L. 37/94 e dell'art. 16 della L.R. 11/2001. Si rileva tuttavia come tale elaborato sia privo degli allegati grafici atti a dimostrare la conformità del progetto in materia ambientale e paesaggistica. In particolare non vi è alcuna indicazione circa le previsioni del PUTT/PAESAGGIO né di alcun strumento di pianificazione. L'area oggetto dell'intervento, che ha un'estensione di circa 1 ha, viene unicamente rappresentata su base cartografica in scala 1:25000 rinveniente dalla perimetrazione del SIC. Il piano di lavoro per la redazione dell'eventuale SIA è sostituito da uno studio di impatto ambientale che appare meritevole di qualche approfondimento, in quanto in esso si rilevano affermazioni non sufficientemente supportate da elementi di riscontro oggettivo. Non si prendono in considerazione gli impatti legati al trasporto del materiale lapideo.

Non si chiarisce se gli escavatori verranno mantenuti in sito durante la campagna di prelievo ovvero se dovranno quotidianamente raggiungere il luogo dell'estrazione. Si osserva poi nelle conclusioni della citata relazione come il proponente sostenga che l'asportazione del materiale dal greto del fiume, sia in qualche modo funzionale al ripristino del paesaggio originario, in quanto sarebbe stato trasportato in loco dalle ultime alluvioni e, segnatamente, dagli eventi di piena verificatisi tra il 24 e 25 gennaio 2003. Si rileva come tale circostanza meriterebbe qualche verifica ed approfondimento, attesa la posizione dell'area e la presenza dell'invaso di Conza della Campania.

Per quanto attiene la valutazione di incidenza, questa è affrontata in una relazione (All. A5) che contiene una serie di affermazioni, alcune delle quali contraddette da elaborati facenti parte del medesimo progetto, meritevoli di riscontro (ad esempio, si afferma che l'intervento interessa un'area complessiva, tra prelievo e movimentazione, di 5879 mq., mentre dalla lettura di tutti gli altri allegati progettuali, tale area risulta pari circa 9700 mq. Si sostiene che il passaggio dei mezzi di scavo e di trasporto non danneggerà la vegetazione ripariale, in quanto questi utilizzeranno piste esistenti, delle quali non viene rappresentata alcuna planimetria. Non è stata prodotta, ad eccezione di due corografie al 25000 e delle planimetrie di progetto, alcuna planimetria tematica di dettaglio dell'area, che individui in scala adeguata (1:2000 o 1:5000) l'uso del suolo, le coperture vegetali, ecc...;

- per tutto quanto sopra, il Comitato Regionale per la V.I.A., tenuto conto delle note problematiche riguardanti l'arretramento della foce del fiume Ofanto a causa del ridotto apporto solido da imputarsi tra l'altro al prelievo di materiale inerte, ritenendo necessario e prioritario il ripristino dell'equilibrio ad oggi compromesso, ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1- 5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2003, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per i lavori di estrazione di materiale lapideo dal Fiume Ofanto nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), proposto dalla Società SEMFO - F.lli Cifaldi -V.le Ponente, 218 - Cerignola (Fg) , assoggettato alle procedure di V.I.A.;

Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
